

**STATUTO**  
**ASSOCIAZIONE ITALIANA INGEGNERI GOLFISTI**

**Art. 1 - Denominazione**

E' costituita una Associazione sportiva dilettantistica denominata AIIG (Associazione Italiana Ingegneri Golfisti). L'Associazione si propone di organizzare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica, nel pieno rispetto ed osservanza delle direttive e delle norme statutarie e regolamentari della Federazione Italiana Golf (F.I.G.), di cui riconosce ed accetta la giurisdizione sportiva e disciplinare.

**Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede legale presso la residenza del presidente pro-tempore dell'Associazione, ad oggi in Comune di Bologna in Via Di Corticella, 184/10.

**Art. 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata

**Art. 4 - Scopo**

L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue i seguenti scopi:

- Consentire e favorire ai propri associati la pratica del GOLF a livello amatoriale e/o agonistico in gare e/o campionati riconosciuti o patrocinati dalla F.I.G.;
- creare un centro di documentazione in cui siano raccolti dati ed informazioni sui luoghi o sulle manifestazioni, ovunque organizzate, che attengono o coinvolgono il GOLF;
- fornire informazioni e comunque far conoscere agli associati i luoghi e le manifestazioni suddetti nonché l'organizzazione dei tornei anche mediante la diffusione fra gli stessi di cataloghi, pubblicazioni specifiche e simili;
- promuovere l'immagine e la conoscenza dell'Associazione e dello sport del GOLF in genere.

L'Associazione s'impegna all'uopo ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico dell'Associazione, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti della F.I.G. nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società ed associazioni affiliate/aggregate. In particolare, l'Associazione per sé e i propri Soci s'impegna:

- a) a pagare la quota di aggregazione stabilita dalla F.I.G.;

- b) ad osservare il principio di separazione dei poteri fra gli organi direttivi e organi disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa le materie disciplinari;
- c) a rispettare il principio elettivo per gli organi direttivi e di controllo ed, altresì, che i Regolamenti dell'Associazione siano ispirati al principio democratico e di pari opportunità;

Prende atto, inoltre, per sé e per i propri Soci che:

- a) è fatto divieto a tutti i membri del Consiglio direttivo, amministratori dell'Associazione, di ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Italiana Golf o di altre discipline associate riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina, facenti capo ad un ente di promozione sportiva;
- b) è fatto divieto di rivestire cariche sociali, anche di carattere sportivo, a quanti che, con essa associazione, abbiano rapporti di lavoro, anche autonomo, se coordinato e continuativo;
- c) è condizione indispensabile per essere soci una irreprendibile condotta morale, civile e sportiva;
- d) i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, e saranno destinati unicamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio di AIIG.

#### **Art. 5 - Soci**

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore a 50. Potranno essere ammessi come soci solo le persone fisiche che presentano formale domanda al Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere tesserati alla FIG;
- b) maggiore età;
- c) irreprendibile condotta morale, civile e sportiva;
- d) L'acquisizione della qualità di socio è subordinata all'accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, che stabilisce le norme di ammissione, ed al versamento della quota di associazione nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea.

Le domande presentate da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, devono essere controfirmate da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

Le domande sono affisse in bacheca online sul sito dell'Associazione, per la durata di dieci giorni, affinché ciascun Associato ne sia edotto e possa fare le sue eventuali osservazioni, dopo di che esse passano all'esame del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande, anche alla luce di eventuali osservazioni degli Associati, al fine di verificare se vi siano cause di inammissibilità all'Associazione, quali precedenti penali, notorio ovvero reiterato comportamento scorretto morale, civile e sportivo.

Entro e non oltre 20 (venti) giorni dopo la scadenza del decimo giorno successivo all'affissione in bacheca delle domande, il Consiglio Direttivo provvede a comunicare per iscritto all'aspirante Associato l'ammissione all'Associazione, qualora non emerga alcuna causa di inammissibilità; ovvero la mancata ammissione all'Associazione qualora, invece, emergano cause di inammissibilità all'Associazione, con obbligo di motivazione.

Gli associati si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci onorari e amici di AIIG.

La quota di associazione dovrà essere versata entro il 31 Marzo di ciascun anno, pena, previa diffida, l'automatica decadenza. Eventuali deroghe potranno venire decise caso per caso dal Consiglio Direttivo.

Soci Onorari sono coloro che, per particolari ragioni di benemerenzza per l'Associazione o di qualifiche professionali collegate all'attività di Ingegnere, siano proclamati tali dall'Assemblea. Essi non pagano quote sociali.

Soci Ordinari sono coloro che sono in possesso di una tessera di giocatore rilasciata dalla F.I.G. o da altra Federazione golfistica, nonché laureati o studenti presso una Facoltà di Ingegneria di una Università o Politecnico italiani, ovvero presso un'Università straniera purché tale Diploma di Laurea in Ingegneria sia legalmente riconosciuto in Italia.

AMICI di AIIG sono coloro che, presentati da uno dei soci e previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo, desiderano partecipare alle gare ed alle altre manifestazioni organizzate da AIIG. Condizione indispensabile per essere iscritto alla categoria Amici di AIIG è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Gli Amici di AIIG non hanno diritto di voto, né possono essere eletti alle cariche sociali, ma possono, in autonomia o su proposta del Consiglio stesso, nominare un loro rappresentante. Tale delegato può essere invitato dal Presidente a partecipare ai Consigli Direttivi ed alla Assemblea Ordinaria per essere consultato in merito a specifici argomenti; così come allo stesso tempo potrà portare pareri o proposte in merito alla gestione della categoria "Amici".

Il Socio o Amico che non provveda al pagamento della quota entro il 31 marzo di ogni anno sarà considerato moroso, perdendo così la qualifica di socio ed i relativi diritti.

Se un Socio o Amico si iscrive per la prima volta ad AIIG, pagando la quota annuale in occasione dell'ultima gara in calendario, tale pagamento sarà considerato valido come quota per l'anno successivo.

## **Art. 6 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili, immobili e partecipazioni di cui l'Associazione stessa è e sarà proprietaria.

## **Art. 7 - Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Revisore dei Conti
- e) la Commissione Sportiva
- f) la Commissione di disciplina di 1° istanza;
- g) la Commissione di disciplina di 2° istanza;

Le cariche elettive previste dal presente Statuto non sono retribuite e possono essere ricoperte da Soci in regola col versamento della quota associativa.

Oltre ai libri ed alle scritture contabili richieste dalle norme legislative vigenti, l'Associazione deve tenere:

- il registro dei Soci (con relativi dati anagrafici, indirizzi e recapiti telefonici o telematici);

- il registro dei Verbali dell'Assemblea;
- il registro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

### **Art. 8 – Requisiti**

Possono ricoprire cariche sociali i Soci in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto la maggiore età;
- b) non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- c) non essere stati assoggettati da parte del CONI, della FIG o di altra Federazione Sportiva Nazionale o degli organi di disciplina dell'Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad anni 1;
- d) essere tesserati presso la Federazione Italiana Golf;
- e) avere un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva;
- f) non essere legati da rapporti di lavoro, anche autonomo, se coordinato e continuativo, con l'Associazione.

Non possono ricoprire la carica di Presidente o componente del Consiglio Direttivo gli Associati che ricoprono una analoga carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN o DSA se riconosciuta dal CONI ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

### **Art. 9 – Assemblea**

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, mediante convocazione scritta agli associati che dovrà contenere data, ora luogo, ordine del giorno. Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

Ogni socio ha il diritto ad un voto e potrà rappresentare per delega scritta fino ad un numero di deleghe stabilito dal Consiglio direttivo. Gli appartenenti al Consiglio direttivo non possono essere portatori di deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta di prima o seconda convocazione.

Per le sedute di prima convocazione è necessaria la presenza della maggioranza dei soci e le deliberazioni sono valide se conseguono la maggioranza dei voti dei presenti.

Per le sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di minimo il 15% dei soci e le deliberazioni sono valide se conseguono la maggioranza dei voti dei presenti.

Il Presidente convoca l'assemblea Straordinaria degli associati ogni volta che il Comitato direttivo lo decida (a maggioranza semplice) o quando ne abbia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, almeno un quinto degli associati.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni:

- elegge, con votazioni separate, il Presidente, i componenti il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti;
- delibera sul Bilancio Preventivo e Consuntivo, su proposta del Consiglio direttivo;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa;
- approva il Regolamento interno di organizzazione ed altri eventuali regolamenti ritenuti opportuni per il buon andamento dell'Associazione;
- discute o decide su ogni altro argomento rientrante nelle finalità dell'associazione e poste all'Ordine del Giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche statutarie;
- delibera sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulle conseguenti modalità della liquidazione

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione mentre le funzioni di Segretario saranno svolte di norma dal Segretario dell'Associazione salvo nomina, da parte dell'Assemblea, di altro Segretario temporaneo.

#### **Art. 10 – Modalità di convocazione e votazione dell'Assemblea**

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate con avviso contenente l'Ordine del Giorno da spedirsi mediante servizio postale o telefax o posta elettronica, all'indirizzo o recapito indicati dall'associato e risultante agli atti societari almeno entro il quindicesimo giorno di calendario antecedente quello della seduta.

Ogni socio può rappresentare, mediante delega scritta, non più di altri due soci.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno mediante alzata di mano.

Il Presidente dell'Assemblea di propria iniziativa o su richiesta di almeno un decimo dei presenti, potrà disporre che la votazione avvenga mediante appello nominale.

La votazione avverrà a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche sociali solo in caso di una richiesta esplicita del 20% dei soci oppure nei casi in cui si debbano effettuare valutazioni discrezionali sulle qualità e possibilità economiche, morali e intellettuali di persone.

L'Assemblea può nominare di volta in volta uno o più scrutatori.

I Membri del Consiglio Direttivo devono astenersi sulle deliberazioni riguardanti i Bilanci ed in quelle riguardanti eventuali azioni dovute a loro responsabilità.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dal o dagli scrutatori nominati dall'Assemblea.

Altre norme per le riunioni dell'Assemblea potranno essere adottate dal Regolamento interno di Organizzazione.

#### **Art. 11 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 5 a 7 membri eletti dall'Assemblea dei soci. Dura in carica 4 anni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della seduta.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e propositivo (fatte salve le competenze dell'Assemblea e degli Organi disciplinari) dell'Associazione e viene convocato ad iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei propri componenti.

L'avviso di convocazione (effettuato con servizio postale, telefax, telematico e simili) deve pervenire ai convocati, fatti salvi i casi di estrema urgenza, almeno cinque giorni prima del giorno dell'adunanza.

Le sedute del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche mediante videoconferenza.

#### **Art. 12 – Competenze del Consiglio Direttivo**

Compete in particolare al Consiglio Direttivo:

- nominare, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Associazione;

- nominare, scegliendo preferibilmente tra i propri membri, il Segretario dell'Associazione;
- elaborare i Bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea, entro quattro mesi dal termine dell'esercizio;
- predisporre, in ogni caso in cui ciò sia possibile, gli schemi di deliberazioni e/o proposte da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare, oltretutto in tema di ordinaria amministrazione, anche in quella straordinaria sempreché non rientri strettamente nelle competenze dell'Assemblea;
- assumere in genere ogni decisione che non rientri nelle competenze dell'Assemblea;
- nominare o scegliere il Tesoriere dell'Associazione;
- nominare la Commissione sportiva o altre Commissioni;
- conferire deleghe ed incarichi particolari ai propri membri o ad altri soci (es.: per relazioni estere, per la gestione materiali, per la pubblicità ed i rapporti con la stampa, ecc...);
- Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei Soci la nomina del Presidente Onorario;
- ammettere o invitare alle proprie sedute i soci titolari di deleghe od incarichi o tecnici o esperti esterni o il rappresentante degli amici di AIIG, tutti comunque senza diritto di voto.

### **Art. 13 - Presidente**

Il Presidente è Legale Rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- ha la firma sociale dell'Ente e lo rappresenta in ogni sede, anche in giudizio;
- cura l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- può aprire e chiudere conti correnti – bancari e postali e rilasciare quietanze liberatorie;
- può esercitare, nei casi di urgenza, le facoltà del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest'ultimo nella prima seduta;
- nomina, previa deliberazione del Comitato Direttivo, procuratori speciali "ad negotia" per il compimento di singoli affari in nome e per conto dell'Associazione.

Stesse facoltà sono attribuite al Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente.

### **Art. 14 - Revisore dei Conti**

Il Revisore dei conti è un membro eletto tra i soci durante l'Assemblea annuale, su proposta del Presidente, rimane in carica un quadriennio come il Consiglio Direttivo.

La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Al Revisore verranno affidate le verifiche di regolarità contabile e gestionale dei Bilanci e del patrimonio.

### **Art. 15 - Commissione Sportiva**

L'attività sportiva dell'Associazione è organizzata da un'apposita Commissione Sportiva composta da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo, che ne designa fra i suoi componenti il Presidente.

Essa ha durata identica a quella del consiglio direttivo che l'ha nominata.

La Commissione Sportiva delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le delibere sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a cessare dalla carica uno dei membri, questo viene sostituito con un Associato designato dal Consiglio Direttivo. Nel caso il Presidente della Commissione si dimetta, l'intera Commissione decade.

#### **Art. 16 Attività della Commissione Sportiva**

La Commissione Sportiva:

- a. sottopone al Consiglio Direttivo le proposte per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative utili alla propaganda golfistica e per la compilazione del calendario dell'Associazione;
- b. provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell'Associazione;
- c. controlla la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipazione alle gare;
- d. vigila sul regolare e corretto svolgimento dell'attività sportiva con facoltà di richiamo scritto;
- e. ove ravvisi una violazione attinente alle regole del golf, dovunque commessa da associati, che potrebbe dare avvio ad un'azione disciplinare, è tenuta a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17 - Commissione Disciplinare di 1<sup>a</sup> Istanza**

La Commissione Disciplinare di 1<sup>a</sup> Istanza è composta da tre membri effettivi, che designano tra loro un Presidente e da due supplenti, nominati dal Consiglio Direttivo tra gli Associati dell'Associazione, che abbiano compiuto i quarant'anni di età e che non rivestano altre cariche dell'Associazione.

La Commissione Disciplinare di 1<sup>a</sup> Istanza ha durata identica a quella del consiglio che l'ha nominata ed i suoi membri possono essere rieletti.

Salva la competenza degli organi di giustizia federale, la Commissione è competente a decidere, giudicando pro bono et aequo, in qualità di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui dello Statuto della Federazione Italiana Golf qualunque controversia concernente la vita dell'Associazione, che dovesse insorgere tra Associati o tra Associati e l'Associazione.

E' inoltre competente a decidere tutti i casi d'indisciplina e di inosservanza delle norme statutarie o regolamentari e di scorretto comportamento degli Associati.

Può deliberare le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- censura;
- sospensione temporanea da una o più attività dell'Associazione;
- espulsione.

La Commissione Disciplinare di 1<sup>a</sup> Istanza ha sede presso la Segreteria dell'Associazione e decide nel rispetto del principio del contraddittorio, dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, ed aver espletato tutte le altre indagini ritenute opportune.

La relativa decisione deve essere redatta per iscritto e depositata presso la Segreteria dell'Associazione entro trenta giorni dall'inizio del procedimento salvo motivate proroghe disposte dall'organo giudicante.

Viene data notizia della stessa mediante esposizione nella/e bacheca/che dell'Associazione dei dati ed elementi strettamente necessari (per estratto), inerenti le decisioni disciplinari dichiarate provvisoriamente esecutive e quelle divenute esecutive in via definitiva in quanto non più impugnabili per avvenuta decorrenza dei termini per l'appello. Copia della decisione deve essere notificata sia agli interessati che al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro il provvedimento adottato, sia gli interessati che il Consiglio Direttivo possono presentare entro trenta giorni dalla sua notificazione,

ricorso alla Commissione Disciplinare di 2<sup>^</sup> Istanza. In pendenza del ricorso, gli effetti del provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare di 1<sup>^</sup> Istanza, rimangono sospesi, se la Commissione Disciplinare di 1<sup>^</sup> Istanza stessa non li ha dichiarati provvisoriamente esecutivi.

#### **Art. 18 - Commissione Disciplinare di 2<sup>^</sup> Istanza**

La Commissione Disciplinare di 2<sup>^</sup> Istanza è costituita da tre membri effettivi che designano tra di loro un Presidente e da due supplenti, tutti nominati dal Consiglio Direttivo tra gli Associati dell'Associazione che abbiano compiuto quarant'anni di età e che non rivestano altre cariche dell'Associazione.

La Commissione Disciplinare di 2<sup>^</sup> Istanza ha durata identica a quella del consiglio che l'ha nominata ed è competente a decidere in via definitiva, applicando le medesime norme processuali previste nel precedente articolo, su tutte le impugnazioni avverso le decisioni della Commissione Disciplinare di 1<sup>^</sup> Istanza.

Per la modalità di esposizione in bacheca delle decisioni definitive si rinvia - per quanto applicabile - al precedente articolo 17.

#### **Art. 19 - Rappresentanza e assistenza**

Nei procedimenti previsti dai precedenti artt. 17 e 18, gli interessati possono farsi rappresentare ed assistere da una sola persona di fiducia, purché Associato, munita di delega scritta e, che non rivesta cariche dell'Associazione. Gli Associati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali e si impegnano, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile, purché originate dalla loro attività sportiva e non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia federale e nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.

#### **Art. 20- Alternatività dei procedimenti**

Nei procedimenti a carico degli Associati, l'intervento della Commissione Disciplinare di 1<sup>^</sup> Istanza rimane precluso quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia della Federazione Italiana Golf a termini previsti dallo Statuto della Federazione Italiana Golf, ovvero, per i casi espressamente previsti, esista formale richiesta di intervento dell'organo di giustizia federale da parte dell'Associato inquisito al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione Disciplinare di 1<sup>^</sup> Istanza. Le decisioni disciplinari e cautelari definitive o dichiarate provvisoriamente esecutive della Federazione Italiana Golf relative agli Associati, sono esposte in bacheca analogamente a quanto previsto dall'art.14.

### **TITOLO VI NORME FINALI**

#### **Art. 21 - Modifiche statutarie**

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento purché le relative deliberazioni di modifica od integrazione dell'assemblea siano adottate con i quorum previsti.

#### **Art. 22- Scioglimento e liquidazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il residuo del patrimonio, e/o dei fondi delle riserve che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto a fini sportivi ad organismi associativi con finalità analoghe agli scopi istituzionali dell'Associazione retta dal presente statuto, sempre che la legge non disponga diversamente.

#### **Art. 23 - Spese**

Imposte e spese della presente scrittura e delle dipendenti formalità sono a carico dell'associazione.

#### **Art. 24**

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni della Legge ordinaria, della F.I.G. e del C.O.N.I

I provvedimenti eventualmente adottati dagli Organi della F.I.G. hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci tesserati.